



# **COMUNE DI LOCULI**

## **Provincia di Nuoro**

### **REGOLAMENTO**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2013.

## INDICE

### CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1 - Composizione	pag.3
Art. 2 – Incompatibilità ed ineleggibilità	pag.3
Art. 3 – Nomina	pag.3
Art. 4 – Dimissioni degli assessori	pag.3
Art.5 - Cessazione dalla carica degli assessori consiglieri	pag.4
Art. 6 – Revoca degli assessori	pag.4
Art. 7 – Durata in carica del Sindaco e della Giunta	pag.4

### CAPO II - Attività e funzionamento

Art. 8 – Attività della Giunta	pag.4
Art.9 – Riunioni - convocazione	pag.4
Art.10 – Funzionamento	pag.4
Art.11 - votazione - modalità	pag.5
Art.12 – Materie di competenza	pag.5
Art.13 – Controllo - esecutività	pag.6
Art.14 – Pubblicazione ed invio ai capi gruppo consiliari	pag.6
Art.15 – Verbalizzazione delle sedute	pag.6
Art.16 – Diritti di accesso e di informazione	pag.6
Art.17 - Entrata in vigore	pag.7 pag.7

## **CAPO I**

### **Disposizioni preliminari**

#### **Articolo 1 - Composizione**

La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni dalla legge non riservate al Consiglio nonché quelle che la Legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al Sindaco, al Segretario ed ai responsabili degli uffici.

La Giunta è composta dal Sindaco e da **quattro (4)** Assessori.

Gli Assessori in conformità a quanto previsto dallo statuto, possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

#### **Articolo 2 - Incompatibilità ed ineligibilità**

Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di incandidabilità e di ineleggibilità sono stabilite dalla Legge.

#### **Articolo 3 - Nomina**

Gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con suo provvedimento che individua le materie riservate alla competenza di ciascun Assessore.

L'Assessore nominato dal Sindaco deve accettare espressamente e per iscritto la nomina.

Gli Assessori operano collegialmente quali componenti della Giunta.

Agli Assessori il Sindaco conferisce la competenza di sovrintendere all'attività degli uffici facenti capo al proprio assessorato.

Nell'esercizio della competenza di cui al comma precedente, gli Assessori forniscono agli uffici comunali tutte le direttive necessarie, preventivamente concordate col Sindaco, in particolare per la formazione delle proposte delle delibere da sottoporre alla Giunta.

Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale con solo voto consultivo.

Gli Assessori non Consiglieri all'atto dell'accettazione della nomina devono dichiarare nelle forme previste dalla legge n.15/1968 e s.m.i., di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

#### **Art. 4 - Dimissioni degli assessori**

Ciascun Assessore rivolge al Sindaco le proprie dimissioni per iscritto ed esse sono immediatamente efficaci e irrevocabili a far data dalla ricezione delle stesse al protocollo generale del Comune.

Le dimissioni sono presentate a mani del Segretario comunale o a mezzo servizio postale o posta certificata.

L'Assessore dimessosi volontariamente, a fare data dalla ricezione delle dimissioni al protocollo generale, non può partecipare alle sedute di Giunta né espletare alcuna funzione assessoriale.

In caso di dimissioni volontarie degli Assessori, il Sindaco provvede entro dieci giorni dalla presentazione, alla nomina dei nuovi Assessori con le stesse formalità di cui all'art. 3, dando comunicazione al Consiglio nelle prima seduta successiva alla nomina.

### **Art. 5 – Cessazione dalla carica degli Assessori Consiglieri**

In caso di cessazione, da qualunque causa determinata, dalla carica di Consigliere degli Assessori Consiglieri, il Sindaco provvede alla nomina di nuovi Assessori entro dieci giorni dal verificarsi della cessazione.

### **Art. 6 – Revoca degli Assessori**

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con decreti motivati, di cui viene data motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

### **Art. 7 – Durata in carica del Sindaco e della Giunta**

Il Sindaco e la Giunta, fuori dai casi di decadenza anticipata, rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica, sotto la presidenza del Vice sindaco, sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

## **CAPO II**

### **Attività e funzionamento**

#### **Art. 8 – Attività della Giunta**

L'attività della Giunta è collegiale.

La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulle propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

#### **Art. 9 – Riunioni - convocazione**

La Giunta si riunisce di norma almeno una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

Il Sindaco stabilisce qual è il giorno nel quale di norma si tengono le sedute della Giunta.

È convocata dal Sindaco, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

La convocazione può essere fatta anche oralmente e/o a mezzo fax, posta elettronica.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

#### **Art. 10 – Funzionamento**

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

La Giunta è presieduta dal Sindaco e in sua assenza o impedimento temporaneo dal Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento temporanei di entrambi è presieduta dall'Assessore più anziano per età.

### **Art. 11 – Votazione-modalità**

Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà più uno dei componenti della Giunta.

Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.

Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Si intende approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.

Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

Le astensioni obbligatorie sono regolate dall'articolo 78 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

### **Articolo 12 – Materie di competenza**

La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge n.142 del 08.06.1990 e s.m.i.

La Giunta, in via esemplificativa ma non esaustiva, delibera nelle seguenti materie:

- determina i modelli di rilevazione del controllo economico interno alla gestione;
- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- indica le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti;
- adotta le deliberazioni di variazione d'urgenza del bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza;
- i prelievi dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio comunale entro novanta giorni dall'adozione e le anticipazioni di tesoreria;
- delibera la determinazione delle aliquote di tributi e tariffe dei servizi comunali;
- delibera in materia di toponomastica stradale;
- delibera i contributi in materia culturale, sportiva, istruzione scolastica e assistenza sociale. In quest'ultimo caso la competenza della Giunta è limitata ai contributi alle associazioni od Enti;
- accetta o rifiuta lasciti e donazioni mobiliari;
- delibera le assunzioni di mutuo e le eventuali devoluzioni;
- approva lo schema di bilancio e i suoi allegati, la relazione al rendiconto di gestione, l'inventario e i relativi aggiornamenti, l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, il riequilibrio di bilancio;
- delibera le anticipazioni ed i rendiconti dei fondi economici;
- delibera in materia di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- delibera il conferimento di incarichi professionali fiduciari;
- approva il piano delle risorse e degli obiettivi, affidando le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi;
- delibera in materia di assunzioni, dotazione organica e relative variazioni;
- delibera in materia elettorale, secondo la vigente normativa di riferimento;

- adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
- approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- approva le deliberazioni di atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;
- determina le indennità ad personam spettanti al direttore generale e/o ai dirigenti o funzionari assunti extra dotazione organica di cui all'articolo 110 comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

### **Art. 13 - Controllo - esecutività**

Le deliberazioni di Giunta comunale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del comitato regionale, ai sensi dell'art.17, comma 34, della Legge n.127/1997 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.17, comma 38, della Legge n.127/1997 e s.m.i., le deliberazioni della Giunta sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino: appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Le deliberazioni di Giunta comunale di cui al comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo, a meno che non siano dichiarate immediatamente eseguibili.

Le deliberazioni assoggettate al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive con le modalità stabilite dall'art.17, commi 40, 41 e 42, della Legge n.127/1997 e s.m.i.,

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Alle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili è possibile dare attuazione sin dalla data della loro approvazione.

### **Art. 14 - Pubblicazione e invio ai capi gruppo consiliari**

Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo, sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari.

La competenza alla pubblicazione delle delibere spetta al Segretario Comunale, il quale contestualmente all'affissione all'albo pretorio ne trasmette copia ai capigruppo consiliari.

In assenza del Segretario provvede un funzionario delegato dal Segretario.

Ai sensi dell'art.17, comma 36, della legge n.127/1997, copia dei testi delle deliberazioni della Giunta sono mensilmente messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria. Ciascun consigliere può in ogni momento chiedere copia delle deliberazioni di particolare interesse.

### **Art. 15 - Verbalizzazione delle sedute**

I processi verbali delle deliberazioni della Giunta sono redatti dal Segretario comunale e devono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Gli Assessori hanno diritto che nel verbale si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

#### **Art. 16 - Diritto di accesso e di informazione**

Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato in un apposito registro, in sala giunta, a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art.7, comma 4, della Legge n.142/1990 e s.m.i..

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.